



STATUTO DELLA FONDAZIONE



STATUTO DELLA FONDAZIONE SA SARTIGLIA ONLUS

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

1. Oristano, città di storia e tradizione popolare, è anche la “Città della Sartiglia” e rivive attraverso questa manifestazione lo splendore del suo passato, un patrimonio che appartiene a tutta la città e ne distingue l’identità culturale.
2. Il Comune di Oristano riconosce nella giostra equestre denominata “Sa Sartiglia” una manifestazione storica, culturale e della tradizione popolare della città, di interesse regionale, nazionale e internazionale, che si svolge l’ultima domenica e martedì di carnevale.
3. In ragione di ciò ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa del suddetto Comune è costituita la FONDAZIONE SA SARTIGLIA, d’ora in avanti definita Fondazione.
4. Essa è obbligata all’uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “O.N.L.U.S.”.
5. La Fondazione ha personalità giuridica e risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e leggi collegate. Inoltre è disciplinata dal D. Lgs. n. 460/1997 per quanto attiene la qualifica di O.N.L.U.S.
6. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neppure in modo indiretto, né avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale e comunque utilità di ogni genere, nemmeno in caso di estinzione.

ARTICOLO 2 – SEDE

1. La sede legale della Fondazione è stabilita in Oristano, presso la Casa Comunale in Piazza Eleonora d’Arborea.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ

1. La Fondazione ha le seguenti finalità istituzionali:
 - organizzazione, valorizzazione e promozione della giostra equestre denominata “Sa Sartiglia” che si svolge ad Oristano l’ultima domenica e martedì di carnevale;
 - ricerca, valorizzazione, conservazione, salvaguardia e fruizione, anche attraverso l’attività formativa, editoriale e l’esposizione museale, del patrimonio storico, artistico, culturale e tradizionale della Sartiglia e della città di Oristano in cui essa si svolge.

La Fondazione opererà per il prestigio nazionale ed internazionale della Sartiglia e della città di Oristano.

2. La Fondazione persegue la diffusione della cultura identitaria, allo scopo di favorire la solidarietà, la promozione sociale e lo sviluppo civile, culturale ed economico del territorio in cui opera.
3. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale come definite nell’articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997, non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente Statuto ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

1. Nell’ambito ed in conformità alle finalità istituzionali, la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni operazione connessa e/o strumentale per il raggiungimento delle stesse, tra cui partecipare a associazioni, consorzi o organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche per la valorizzazione e promozione del patrimonio materiale e immateriale legato alla Sartiglia, alla città di Oristano e più in generale alle tematiche culturali ad esse connesso.
2. Per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione potrà tra l’altro:
 - stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, concessionaria, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;
 - instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale e internazionale;

- partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima, fatti salvi i limiti di legge. La Fondazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, rimanendo comunque esclusa la sua partecipazione con contributi in conto gestione in presenza di perdite dei suddetti organismi;
- partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali, rimanendo comunque esclusa la sua partecipazione con contributi in conto gestione in presenza di perdite delle suddette società, fatti salvi i limiti di legge;
- svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei propri fini istituzionali, attività di produzione e commercializzazione di articoli legati alla promozione culturale e turistica (gadget, poster, libri, ecc.) anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere.

ARTICOLO 5 – COMPETENZE E RUOLO DEI GREMI

1. La Fondazione svolgerà la sua attività nel totale rispetto del principio secondo cui il Gremio dei Contadini di San Giovanni Battista e il Gremio dei Falegnami di San Giuseppe sono e rimangono gli unici depositari storici della Sartiglia, in quanto hanno la titolarità e prerogativa, in esclusiva, di provvedere in proprio e ognuno nella massima autonomia, alla conservazione del patrimonio storico-culturale in ordine ai riti cerimoniali della Sartiglia e quanto altro ad essi strettamente connesso.
2. In virtù delle loro prerogative storico-tradizionali, in seguito alla costituzione della Fondazione, il Gremio dei Contadini di San Giovanni Battista e il Gremio dei Falegnami di San Giuseppe ne entrano di diritto a far parte assumendo la qualifica di Fondatori al pari del Comune di Oristano.
3. La Fondazione sosterrà i Gremi nell'esercizio delle loro prerogative di Depositari Storici della Sartiglia secondo quanto previsto nel Regolamento Generale.

ARTICOLO 6 – VIGILANZA

1. Spetta all'Autorità competente vigilare sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

ARTICOLO 7 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dagli altri Partecipanti;
 - dai beni mobili e immobili che pervennero, pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
 - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
 - da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ARTICOLO 8 – FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - dai contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsiasi manifestazione della propria attività.
3. Tutti gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno essere utilizzati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero comunque venire impiegati o nell'intensificazione delle attività della Fondazione o nell'acquisto di beni strumentali idonei ad incrementare o migliorare lo svolgimento delle attività suddette, restando conseguentemente escluso ogni scopo di lucro.

ARTICOLO 9 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.
2. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio Generale, ad alimentare il Fondo di Gestione dell'esercizio successivo e/o incrementare il patrimonio della Fondazione.

ARTICOLO 10 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il 30 novembre il Consiglio Generale approva il bilancio di previsione ed entro il 31 maggio il bilancio di esercizio. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio Generale in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

ARTICOLO 11 – LOGO

1. Il logo della Fondazione è scelto dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

ARTICOLO 12 – FONDATORI

1. Sono Fondatori il Comune di Oristano, il Gremio dei Contadini di San Giovanni Battista e il Gremio dei Falegnami di San Giuseppe.

ARTICOLO 13 – PARTECIPANTI

1. Può aderire alla Fondazione qualsiasi soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che ne accetti lo Statuto ed i Regolamenti.
2. I Partecipanti sono tenuti ad adempiere alla prestazione fissata annualmente a loro carico dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dai successivi articoli 14 e 15.
3. I Partecipanti alla Fondazione si dividono in Istituzionali, Privati e Onorari. Le modalità per la loro ammissione sono fissate dal Consiglio Generale e inserite nel Regolamento Generale.
4. La nomina dei Partecipanti Istituzionali e Privati avviene con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.
5. La nomina dei Partecipanti Onorari avviene con deliberazione del Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno 4/5 dei suoi componenti in carica, su proposta di almeno 1/5 dei suoi componenti in carica o del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 – PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

1. Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici, le Università, le Istituzioni culturali e le altre persone giuridiche pubbliche non aventi finalità di lucro che si impegnano su base annuale o pluriennale, nelle forme e nella misura concordate con il Consiglio di Amministrazione, a contribuire al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante l'elargizione di un contributo in denaro e/o in beni immobili o mobili, ovvero a fornire attività di supporto culturale e scientifico alla Fondazione.

ARTICOLO 15 – PARTECIPANTI PRIVATI

1. Sono Partecipanti Privati le persone fisiche singole o associate, le fondazioni, le imprese e le associazioni anche se prive di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella fissata, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali od immateriali.

ARTICOLO 16 – PARTECIPANTI ONORARI

1. Sono Partecipanti Onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti riconosciuti e non, le Associazioni e le Fondazioni che condividendo le finalità della Fondazione, si siano distinti per meriti particolari nei settori di interesse della stessa.
2. Coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione acquisiscono di diritto lo status di Partecipante Onorario.
3. La qualifica di Partecipante Onorario è a tempo indeterminato, salvo quanto stabilito nel successivo articolo.
4. I Partecipanti Onorari non sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione.

ARTICOLO 17 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI PARTECIPANTE

1. La qualifica di Partecipante si perde:
 - per rinuncia;
 - per espulsione;
 - per morosità;
 - per morte se persona fisica o per estinzione se Partecipante non persona fisica.
2. La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Fondazione con raccomandata.
3. I Partecipanti possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi:
 - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti ed alle deliberazioni prese dagli Organi della Fondazione;
 - quando, senza giustificato motivo, si rendano inadempienti rispetto all'effettuazione della prestazione posta a loro carico.

- qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali alla Fondazione o svolgano attività in dimostrato contrasto con gli interessi, gli obiettivi e l'immagine della stessa.
4. I Partecipanti Istituzionali e Privati, espulsi o sospesi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi concordando una nuova prestazione a loro carico.
 5. La sospensione e l'espulsione sono decise dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Tecnico;
- l'Assemblea di Partecipazione.

2. Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme in materia e dal presente Statuto, per assicurare la corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

ARTICOLO 19 – REQUISITI DI ONORABILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E DECADENZA

1. I componenti gli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. Così come previsti nel Regolamento Generale.

2. Non possono ricoprire cariche nella Fondazione coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, o rientrino nelle fattispecie previste dal D. Lgs. n. 39/2013, ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

3. Ciascun Organo collegiale e per il Direttore il Consiglio di Amministrazione, è chiamato a verificare che non sussistano inizialmente, e che non sopravvengano successivamente, cause di incompatibilità a carico dei propri componenti, e che sussistano inizialmente e che non vengano meno successivamente, i requisiti di onorabilità di cui al presente articolo, assumendo, se del caso, i conseguenti provvedimenti entro trenta giorni secondo le procedure previste nel Regolamento Generale.

4. I componenti di ciascun organo sono obbligati a dare immediata comunicazione di eventuali cause di incompatibilità o del difetto dei requisiti di onorabilità richiesti dal presente Statuto e esplicitati nel Regolamento Generale.

5. Il mancato rispetto della disposizione contenuta nel comma precedente può essere considerato, dall'organo di appartenenza del soggetto in conflitto, e per il Direttore dal Consiglio di Amministrazione, giusta causa di revoca dalla carica.

6. Non possono far parte degli organi della Fondazione i dipendenti della stessa, fatta eccezione per l'incarico di Direttore. Fa eccezione a tale norma l'appartenenza al Comitato Tecnico che per sua natura è composto da dipendenti o collaboratori della Fondazione.

7. Nell'interesse della Fondazione, al fine di garantire indipendenza e imparzialità nell'esercizio delle funzioni proprie, non possono essere eletti alla carica di Presidente della Fondazione coloro che rivestono cariche di Presidenza, Direzione Generale e Segreteria Generale in enti pubblici, enti privati a partecipazione pubblica e organizzazioni politiche e sindacali.

8. Fatta eccezione per il Presidente della Fondazione che fa parte e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Partecipazione, è incompatibile l'appartenenza a più organi della Fondazione.

Il componente di un organo che assuma la carica in un altro organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. Fanno eccezione il Comitato Tecnico e l'Assemblea di Partecipazione la cui appartenenza non genera incompatibilità con l'appartenenza ad altri organi.

9. Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto di interessi non è limitato ad un singolo specifico atto, il componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente il componente decade. Altresì deve comunicare l'esistenza di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità che lo riguardano.

L'inosservanza di tali obblighi di tempestiva comunicazione e di astensione implica la decadenza dalla carica del componente inadempiente, che sarà altresì tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato alla Fondazione.

10. Decadono i componenti degli organi collegiali che senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza.
11. Decade dall'incarico il componente del Consiglio Generale che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per dodici mesi consecutivi all'attività consiliare.
12. Decade dall'incarico il componente del Consiglio d'Amministrazione che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per sei mesi consecutivi all'attività consiliare.
13. Al Presidente della Fondazione e ai componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di Partecipazione non possono essere distribuiti o assegnati compensi o indennità, con esclusione dei rimborsi spesa regolarmente rendicontati.
14. I componenti gli organi della Fondazione non possono essere vincolati da mandati od obblighi di sorta nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 20 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica per tutto il mandato dello stesso consiglio.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
3. In particolare cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. In accordo con il Direttore, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
5. In caso di necessità e urgenza assume, d'intesa con il Direttore, provvedimenti di pertinenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere ratificati dallo stesso nella prima seduta.
6. Convoca e presiede il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea di Partecipazione.
7. Può delegare i suoi compiti per determinate categorie di atti al Vice Presidente, ai singoli Consiglieri e al Direttore, determinando i limiti della delega.
8. Può essere rieletto alla carica per una sola volta consecutiva.
9. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
10. Qualora l'assenza o l'impedimento fosse permanente, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina, tra i suoi componenti, di un nuovo Presidente della Fondazione che resterà in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio stesso.

ARTICOLO 21 – VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Vice Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica per tutto il mandato dello stesso.
2. Coadiuva il Presidente della Fondazione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Può rappresentare legalmente la Fondazione ed esercita le funzioni che gli sono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione o dal Presidente.
4. Può essere rieletto alla carica per una sola volta consecutiva.

ARTICOLO 22 – PRESIDENTE ONORARIO DELLA FONDAZIONE

1. Il Sindaco di Oristano è di diritto Presidente Onorario della Fondazione.
Il Presidente Onorario è invitato a tutte le sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
2. Non ha diritto di voto e non ha la rappresentanza legale della Fondazione.
3. Può essere delegato del Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della Fondazione.

ARTICOLO 23 – CONSIGLIO GENERALE: COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio Generale è composto dal Presidente della Fondazione e da 21 Consiglieri.
2. I componenti del Consiglio Generale devono essere individuati tra persone di comprovata capacità in grado di favorire il migliore perseguimento dei fini della Fondazione.
3. I Consiglieri vengono nominati dal Presidente della Fondazione uscente, sulla base delle vincolanti designazioni effettuate in numero di:
 - 3 dal Comune di Oristano;
 - 3 dal Gremio dei Contadini;
 - 3 dal Gremio dei Falegnami;
 - 3 dai Fondatori, effettuate all'unanimità tra le persone che si siano distinte per competenza ed esperienza in relazione ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione;
 - 9 dai Partecipanti.

Le procedure di designazione e di nomina sono disciplinate dal Regolamento Generale.

4. Qualora un soggetto cui compete la designazione non vi provveda secondo le procedure e entro i termini fissati dal Regolamento Generale, il Consiglio Generale procede a designare i componenti mancanti, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

5. Tra i componenti designati dal Gremio dei Contadini e dal Gremio dei Falegnami, vi sono di diritto i rispettivi Presidenti o loro delegati qualora gli stessi Presidenti fossero già o divenissero componenti del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione. Spetta al Gremio la designazione del delegato che rimarrà in carica fino alla cessazione delle ragioni che ne hanno motivato la designazione.

6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso, il Presidente della Fondazione procede al reintegro dei componenti mancanti del Consiglio Generale secondo le procedure disciplinate dal Regolamento Generale.

ARTICOLO 24 – CONSIGLIO GENERALE: DURATA DEL MANDATO

1. I componenti del Consiglio Generale durano in carica 5 anni.

2. I Consiglieri decaduti restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

3. I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica fino alla scadenza del mandato di questi. Per le sostituzioni si provvederà secondo le procedure previste nel Regolamento Generale.

ARTICOLO 25 – CONSIGLIO GENERALE: POTERI

1. Il Consiglio Generale è l'organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Indirizza l'attività della Fondazione e ne verifica i risultati.

2. Il Consiglio Generale:

- individua gli obiettivi della Fondazione;
- approva il bilancio di previsione con l'annessa relazione programmatica e il bilancio d'esercizio con l'annessa relazione sull'attività svolta, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- su proposta del Consiglio di Amministrazione definisce le linee generali della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti e delle partecipazioni;
- compie la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le vincolanti designazioni effettuate da chi ne ha la competenza;
- nomina, scegliendo sulla terna presentata dal Consiglio di Amministrazione, e revoca il Revisore dei Conti;
- nomina, con il voto favorevole di almeno 4/5 dei suoi componenti in carica, i Partecipanti Onorari su proposta di almeno 1/5 dei suoi componenti in carica o del Consiglio di Amministrazione;
- approva e modifica lo Statuto, il Regolamento Generale e i regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento della Fondazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio.

3. Il Consiglio Generale può costituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive temporanee, chiamando a farne parte, accanto a propri componenti, anche elementi esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze. Compiti, durata e modalità di funzionamento delle commissioni sono definiti dal Consiglio Generale.

ARTICOLO 26 – CONSIGLIO GENERALE: CONVOCAZIONE E SEDUTE

1. Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, almeno 1/3 dei suoi componenti in carica o il Revisore dei Conti.

2. Le sedute si tengono di norma presso la sede della Fondazione, il Consiglio può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione al domicilio dei Consiglieri almeno dieci giorni liberi prima della seduta. Nei casi di comprovata urgenza l'avviso di convocazione può essere recapitato tre giorni liberi prima della seduta.

4. Il Consiglio è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. Le sedute del Consiglio Generale sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione che esercita poteri di proposta ed ogni altro potere strumentale al corretto svolgimento dell'attività deliberativa, astenendosi peraltro dal voto. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sedute sono presiedute dal Vice Presidente della Fondazione.

6. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri in carica. Le votazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo Consigliere.

7. Le funzioni di Segretario del Consiglio Generale sono esercitate dal Direttore che redige i verbali, gli atti e le deliberazioni delle sedute e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti.

8. Alle sedute del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti e possono assistere gli Assessori alla Cultura e al Turismo del Comune di Oristano, nonché terzi che, di volta in volta, il Consiglio Generale o il Consiglio di Amministrazione ritengano opportuno invitare.

ARTICOLO 27 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 componenti tra cui vengono eletti il Presidente della Fondazione, che lo presiede, e il Vice Presidente della Fondazione.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere individuati tra persone di comprovata capacità in grado di favorire il migliore perseguimento dei fini della Fondazione.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale secondo la vincolante designazione fatta dai Fondatori all'unanimità. Le procedure di designazione e di nomina sono disciplinate dal Regolamento Generale.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso, il Consiglio Generale procede al reintegro dei componenti mancanti del Consiglio di Amministrazione secondo le procedure disciplinate dal Regolamento Generale.

ARTICOLO 28 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DURATA DEL MANDATO

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni.
2. I Consiglieri decaduti restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
3. I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica fino alla scadenza del mandato di questi. Per le sostituzioni si provvederà con le procedure previste nel Regolamento Generale.
4. Nel caso cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.

ARTICOLO 29 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nell'ambito degli obiettivi individuati dal Consiglio Generale. Svolge ogni attività necessaria per il perseguimento degli stessi, nonché l'attività di proposta al Consiglio Generale.
2. Esercita ogni potere che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto. In particolare sono di sua competenza le deliberazioni concernenti:
 - l'elezione del Presidente della Fondazione;
 - l'elezione del Vice Presidente della Fondazione;
 - la predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sull'attività svolta;
 - la predisposizione del bilancio di previsione e della relazione programmatica;
 - l'attuazione, nell'ambito dei regolamenti approvati dal Consiglio Generale, delle norme concernenti i diritti, le facoltà e i doveri connessi alla qualità di Partecipante;
 - le proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento Generale e dei regolamenti interni da trasmettere al Consiglio Generale per l'approvazione;
 - l'approvazione e la modifica del Regolamento Sartiglia in seduta congiunta con il Comitato Tecnico;
 - la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - la consistenza e la composizione della dotazione organica del personale, sentito il Direttore;
 - l'attivazione di collaborazioni;
 - la nomina e, per giustificato motivo, la revoca, del Direttore e la determinazione di funzioni e compensi.
 - l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
 - la costituzione del Comitato Tecnico;
 - la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità dallo stesso fissate in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.
4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive temporanee chiamando a farne parte, accanto a propri componenti, anche elementi esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze. Compiti, durata e modalità di funzionamento delle commissioni, sono definiti dallo stesso Consiglio.
5. Il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza legale della Fondazione al Vice Presidente, ai singoli Consiglieri e/o al Direttore per singoli atti o categorie di atti. Può inoltre conferire mandati e procure anche a soggetti estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 30 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE E SEDUTE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno o quando ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, la maggioranza dei componenti, il Direttore o il Revisore dei Conti.

Le sedute si tengono di norma presso la sede della Fondazione, il Consiglio può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta e del relativo ordine del giorno ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni liberi prima della seduta. Nei casi di comprovata urgenza l'avviso di convocazione può essere recapitato un giorno libero prima della seduta.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni riguardanti persone sono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo Consigliere.

4. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore che redige i verbali, gli atti e le deliberazioni delle sedute e li firma congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti.

5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, il Revisore dei Conti, nonché terzi che, di volta in volta, il Consiglio stesso ritenga opportuno invitare.

ARTICOLO 31 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza. A tal fine essa è fornita di una propria dotazione organica di personale, la cui consistenza e composizione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed al cui vertice è posto il Direttore.

ARTICOLO 32 – DIRETTORE

1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività della Fondazione, dei suoi uffici, dei dipendenti e dei collaboratori esterni. Trai suoi compiti:

- fungere da Segretario del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e redigerne i verbali, gli atti e le deliberazioni che sottoscrive congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza. Intervenire con funzioni consultive e propositive alle sedute dei suddetti organi nonché alle sedute delle Commissioni consultive;
- attuare le delibere del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione; predisporre gli schemi del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio accompagnati dalle rispettive relazioni sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione e istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio Generale e al Consiglio di Amministrazione, sottoscrivere la corrispondenza nonché gli atti ordinari e i documenti che riguardano la Fondazione;
- provvedere, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, all'assunzione e alla gestione del personale dipendente della Fondazione, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro; provvedere, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi e individuali di lavoro e degli eventuali contratti di prestazione d'opera, anche professionale;
- dirigere e coordinare gli uffici della Fondazione;
- convocare e presiedere il Comitato Tecnico.

2. Per l'esercizio delle funzioni di propria competenza il Direttore si avvarrà della struttura tecnico-amministrativa, di cui all'articolo 31, che costituisce la dotazione organica della Fondazione, oltretutto di eventuali servizi acquisiti o collaborazioni esterne, nel rispetto delle norme stabilite in materia.

3. La tipologia di contratto e l'eventuale compenso spettante al Direttore vengono determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 33 – PERSONALE

1. Il personale è assunto in base alle necessità della Fondazione su proposta del Direttore e a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che fissa modalità di selezione, durata dell'impiego, tipo di incarico, inquadramento e compenso nel rispetto della normativa vigente.

2. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme stabilite in materia, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti individuali.

ARTICOLO 34 – REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Generale, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

2. Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio, redigendo apposite relazioni. Effettua verifiche di cassa.

3. Assiste alle sedute del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
4. Ad esso può essere riconosciuta un'indennità con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 35 – COMITATO TECNICO

1. Il Comitato Tecnico sovrintende e coordina tutti gli aspetti tecnici e operativi legati alla vita della Fondazione e all'organizzazione e svolgimento delle attività dalla stessa programmate. Tra i suoi compiti vi è quello di predisporre proposte sull'attività della Fondazione da presentare al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato Tecnico è composto dal Direttore della Fondazione che lo convoca e presiede, dai Coordinatori e dai Responsabili degli Uffici della Fondazione.
3. Il Comitato Tecnico è integrato da soggetti competenti e dai rappresentanti di altri enti, organizzazioni e associazioni, a seconda degli argomenti da trattarsi, secondo quanto previsto nel Regolamento Generale.
4. Tra i compiti del Comitato Tecnico vi è quello di sovrintendere e coordinare tutti gli aspetti tecnici e operativi legati all'organizzazione e allo svolgimento della Sartiglia.
5. Ad esso spetta l'approvazione e la modifica del Regolamento Sartiglia in seduta congiunta con il Consiglio di Amministrazione.
6. Alle sedute del Comitato Tecnico possono partecipare su richiesta i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti, nonché terzi che di volta in volta il Direttore o il Comitato stesso ritengano opportuno invitare.

ARTICOLO 36 – ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea di partecipazione è costituita da tutti gli aderenti alla Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea, momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione, è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa. L'Assemblea formula proposte sulle attività e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
3. Ad essa possono essere invitati enti pubblici, persone giuridiche pubbliche o private, istituzioni e quanti altri possano contribuire a vario titolo al raggiungimento delle finalità della Fondazione.

ARTICOLO 37 – DURATA

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
2. La Fondazione si estingue nel caso in cui divenga impossibile o di scarsa utilità il raggiungimento delle sue finalità istituzionali secondo quanto previsto dall'articolo 27 del Codice Civile.
3. Nel caso in cui il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio Generale potrà richiedere all'Autorità governativa la trasformazione della Fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del Codice Civile, in modo da assicurare il più possibile la prosecuzione della sua attività.

ARTICOLO 38 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio Generale al Comune di Oristano ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Nel caso si addivesse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Generale nominerà un liquidatore che dovrà essere iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili di Oristano.

ARTICOLO 39 – CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 460/1997 ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Generale della Fondazione Sa Sartiglia Onlus nella seduta del 18/10/2016, davanti al Notaio Dott.ssa Paola Denotti. Atto Repertorio N. 7066 – Raccolta 5146.

Registrato a Oristano il 10/11/2016 al N. 3163 della Serie 1T.

Approvato dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio Rapporti Internazionali con l'Unione Europea, Nazionali e Regionali N. 691/2016 in data 12/12/2016 prot. 21131.